



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 127 – 1° aprile 2022

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

[Sez. un., sent. n. 15586 del 30 settembre 2021 \(dep. 30 marzo 2022\), Presidente Cassano, Relatore Fidelbo.](#)

Impugnazioni - Appello - Riforma della sentenza assolutoria - Rinnovazione della prova decisiva - Impossibilità per decesso del dichiarante - Obbligo di rinnovazione - Deroghe – Condizioni.

La riforma, in appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, oggetto di discordante valutazione, sia divenuta impossibile per decesso, del dichiarante; tuttavia, la motivazione della sentenza che si fondi sulla prova non rinnovata deve essere rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, che il giudice ha l'onere di ricercare e acquisire anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all'art. 603 c.p.p.

Principio di diritto esteso dal supremo Consesso anche ai casi di irreperibilità o infermità del dichiarante. È stata così composto il contrasto ermeneutico sorto a seguito dei dissidi che si erano registrati in sede di legittimità su quanto affermato dalla decisione delle Sezioni unite Dasgupta (cfr. Sez. un., 28 aprile 2016, n. 27620, in *C.E.D. Cass.* n. 267490), secondo la quale nei casi in cui la rinnovazione in appello della prova dichiarativa si riveli impossibile, ad esempio per irreperibilità, infermità o decesso del soggetto da esaminare, eccettuata l'applicabilità nel giudizio di appello dell'art. 467 c.p.p. per l'assunzione urgente delle prove non rinviabili, non vi sono ragioni per ritenere consentito un capovolgimento del giudizio assolutorio. Per la decisione Dasgupta è dovere comunque del giudice accertare sia l'effettiva sussistenza della causa preclusiva della nuova audizione sia che la sottrazione all'esame non dipenda dall'intento di favorire l'imputato o derivi da condotte illecite poste in essere da terzi. Essendo in tali ipotesi legittimato a fondare il proprio convincimento sulle precedenti dichiarazioni. Nella stessa decisione veniva infine precisato che con riferimento ai soggetti vulnerabili, si pensi ai minori, vittime di reati, non si ravvisano valide ragioni per ritenere inapplicabile la preclusione di un ribaltamento *ex actis* del giudizio assolutorio, restando, peraltro, assegnata al giudice la verifica dell'assoluta necessità di sottoporre il soggetto debole, pure con le dovute cautele, ad un ulteriore *stress* emotivo, per saggiare la fondatezza dell'impugnazione proposta avverso la pronuncia assolutoria.

Come ha rilevato la sezione rimettente il divieto posto al giudice di impiegare ai fini della decisione la dichiarazione dibattimentale non rinnovata, da intendersi quale regola di esclusione probatoria non trova, tuttavia, riscontro nella disciplina vigente ed a quanto si legge nel comma 3-*bis* nell'art. 603 c.p.p., secondo il quale, in caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per

motivi concernenti la valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Si tratta di un intervento interpretativo della giurisprudenza dell'ambito "cognitivo-decisionale" del giudice, rispetto al quale difetta una regola di esclusione prevista dalla legge e, tanto meno, risulta imposta dall'art. 111Cost., al cui comma quinto consente la deroga al principio del contraddittorio per i casi di acclarata impossibilità oggettiva, riconducibili a fatti indipendenti dalla volontà del dichiarante, tali da rendere irripetibili le dichiarazioni precedentemente rese, a prescindere dall'atteggiamento soggettivo (cfr. Corte cost., sent. n. 440 del 25 ottobre 2000). Fatti in cui deve ricomprendersi, la sopravvenuta morte del dichiarante (cfr. Cass. pen., sez. F, 8 agosto 2019, n. 43285, in *C.E.D. Cass.* n. 277471; Sez. VI pen., sent. n. 6846 del 12 gennaio 2016, *ivi*, n. 265900; Sez. III pen. sent. n. 40194 del 27 settembre 2007, *ivi*, n. 238146).

Sez. un., sent. n. 10728 del 16 dicembre 2021 (dep. 24 marzo 2022), Presidente Cassano, Relatore Andronio.

Richiesta di archiviazione - Determinazione del G.I.P. di restituzione degli atti al P.M. per l'espletamento dell'interrogatorio dell'indagato - Difetto di indicazione da parte del G.I.P. di ulteriori indagini da espletare - Non abnormità del provvedimento.

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti, perché effettui nuove indagini consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, trattandosi di provvedimento che, non solo non risulta avulso dall'intero ordinamento processuale, ma costituisce espressione di poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento. L'abnormità va esclusa anche nel caso in cui l'interrogatorio debba espletarsi con riguardo ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta l'archiviazione, essendo dovuta, in tale caso, la previa iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.

È stato così composto il contrasto interpretativo, in sede di giurisprudenza di legittimità, in ordine a tale potere del giudice della fase preliminare.

Alla stregua di un primo orientamento ermeneutico, infatti, si considera abnorme il provvedimento del g.i.p. che disponga, quale indagine suppletiva, a seguito del mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, l'interrogatorio degli indagati (cfr. Sez. VI pen., sent. n. 13892 del 4 marzo 2014, in *C.E.D.*

Cass. n. 259459; Sez. VI pen., sent. n. 1052 del 9 gennaio 2013, *ivi*, n. 253650; Sez. II pen., sent. n. 15299 del 21 dicembre 2012, *ivi*, n. 256480, Sez. III pen., sent. n. 23930, del 27 maggio 2010, *ivi*, n. 247875; Sez. VI pen., sent. n. 1783 del 17 gennaio 2006, *ivi*, n. 233388; Sez. V pen., sent. n. 2293 del 14 maggio 1999, *ivi*, n. 213733). Indirizzo che si estrinseca nell'assunto in base al quale “*nell'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e richieda nuove indagini, ai sensi dell'art. 409, comma 4, cod. proc. pen., deve ritenersi abnorme e quindi impugnabile in cassazione il provvedimento con cui si indichi al P.M. lo svolgimento dell'interrogatorio dell'indagato, non essendo tale atto un mezzo di indagine, bensì soltanto una garanzia difensiva*” (cfr. Sez. VI pen., sent. n. 1783 del 17 gennaio 2006, cit.). All'uopo rilevando come appaia contraddittorio che il giudice, da un lato, disponga un supplemento d'indagine perché non è in grado di decidere sull'infondatezza o fondatezza della notizia di reato e, dall'altro, disponga l'espletamento di un atto, l'interrogatorio, che postula la formulazione di un'imputazione. Interrogatorio che non è un mezzo d'indagine, non avendo l'indagato alcun dovere di accusarsi o di discolparsi o di fornire elementi di riscontro alla tesi avversa, bensì uno strumento di garanzia difensiva, rilevante in quanto sia stata effettivamente formulata la contestazione dell'accusa, al fine di garantire, attraverso l'indicazione di puntuali elementi, il perimetro del coinvolgimento dell'indagato, così da non entrare in conflitto con la presunzione di non colpevolezza del medesimo.

Ratio fondante dell'evidenziata abnormità deve cogliersi nella portata del necessario collegamento tra imputazione ed interrogatorio dell'indagato, laddove si evidenzia la funzione tipica di garanzia difensiva dell'atto processuale. L'abnormità incide, pertanto, su diversi principi costituzionalmente rilevanti, rappresentati, per un verso, dall'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale (ed i relativi poteri attribuiti al pubblico ministero nella valutazione degli elementi oggetto d'indagine) e, per l'altro, dalla presunzione di non colpevolezza dell'indagato, chiamato a rendere dichiarazioni in mancanza di una chiara contestazione del fatto (cfr. Sez. VI pen., sent. n. 1052 del 9 gennaio 2013, cit., in cui si afferma che l'interrogatorio dell'indagato non è un atto “*geneticamente volto alla ricerca di elementi prova, bensì un incombenza tipico da effettuare, una volta acquisite circostanze tali da superare la soglia del mero sospetto nei confronti dell'indagato, come atto di difesa e garanzia dello stesso dalle cui dichiarazioni possono eventualmente emergere ulteriori elementi rispetto a quelli già acquisiti*”).

Ciò alla stregua delle disposizioni di cui agli artt. 374, 375, comma 3, e 376 c.p.p., per cui è l'indagato che può presentarsi spontaneamente agli inquirenti, mentre l'invito a presentarsi e l'accompagnamento coattivo possono essere disposti soltanto nei casi stabiliti dalla legge, come stabilisce l'art. 132 c.p.p. Viepiù che tra tali casi non vi è alcun riferimento ad esclusive finalità investigative, essendo previsto che l'invito a presentarsi deve, contenere l'enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. L'abnormità della disposizione da parte del g.i.p., che, con la richiesta di indagini,

identifichi tali esigenze esclusivamente nell'interrogatorio dell'indagato, discende del fatto che - pur essendo tale potere astrattamente riconducibile nelle competenze attribuite all'ufficio - concretamente la stessa si manifesta avulsa dal sistema processuale e dalle competenze del pubblico ministero.

Con l'invito a presentarsi, l'indagato dovrebbe essere, invero, chiamato rispondere a sua difesa su atti d'indagine già compiuti e che consentano di formulare un addebito a suo carico, seppur provvisorio. Situazione che contrasta con la presenza di una richiesta di archiviazione formulata dalla pubblica accusa (cfr. Sez. II pen., sent. n. 15299 del 3 aprile 2013, cit.; Sez. II pen., sent. n. 36936 del 28 settembre 2011, in *C.E.D. Cass.* n. 251139).

L'opposto indirizzo ermeneutico, rinvenibile nelle più recenti decisioni della quinta e della sesta sezione della Cassazione (cfr. Sez. V pen., sent. n. 29879 del 15 settembre 2020, in *C.E.D. Cass.* n. 279700-01, Sez. VI pen., sent. n.48753 del 14 marzo 2019, *ivi*, n. 277412), afferma, di contro, che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e richieda nuove indagini, consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, trattandosi di provvedimento che non determina alcuna stasi del procedimento. In tal senso il giudice legittimamente può indicare al pubblico ministero di procedere all'interrogatorio dell'indagato, non potendosi affermare *a priori* la superfluità delle dichiarazioni dell'indagato sul presupposto che quest'ultimo non abbia alcun dovere di accusarsi, discolarsi o fornire riscontri alle tesi dell'accusa. Per tale approccio ermeneutico l'atto non presenta, quindi, profili di abnormità, essendo espressione del legittimo esercizio del potere cognitivo conferito al giudice dal sistema processuale (cfr. Sez. II pen., sent. n. 36936 del 28 settembre 2011, in *C.E.D. Cass.* n. 251139). Il giudice della fase preliminare non esercita poteri eccedenti la sua competenza, né rende una decisione che si colloca al di fuori del sistema organico della legge processuale o che, comunque, comporta la paralisi del processo, o l'impossibilità di proseguirlo.

A sostegno dell'esclusione dell'abnormità, si richiamano le decisioni delle Sezioni Unite che hanno delineato il concetto di abnormità del provvedimento, limitandone la nozione ai provvedimenti *extra* norma e non anche *contra* norma (cfr. Sez. un., sent. n. 25957 del 26 marzo 2009, P.M. in *C.E.D. Cass.* n. 243590; Sez. un., sent. n. 22909 del 31 maggio 2005, *ivi*, n. 231162). In questo caso il provvedimento adottato non esorbita dalla sfera della legge processuale, giacché la sfera di valutazione del giudice per le indagini preliminari è estesa al complesso degli atti procedurali rimessi dall'organo requirente, nel rispetto delle prerogative del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale (Sez. V pen., sent. n. 29879 del 15 settembre 2020, cit., Sez. II pen., sent. n. 36936 del 28 settembre 2011, cit.; Sez. III pen., sent. n. 47717 del 10 ottobre 2003, in *C.E.D. Cass.* n. 226727).

Sez. un. 31 marzo 2022, Relatore De Marzo - Informazione provvisoria.

Impugnazioni - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità per ragioni diverse dalla tardività - Rilevabilità *ex officio* illegalità della pena.

Secondo il servizio novità della Cassazione, le Sezioni unite all'esito dell'udienza del 31 marzo 2022, al quesito posto *“Se, investita da ricorso valutato come inammissibile, la Corte di cassazione, pur in assenza di specifico motivo sul punto, possa rilevare ex officio la illegalità della pena determinata dalla applicazione di sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente”* hanno fornito soluzione *“Affermativa. Pur in presenza di ricorso inammissibile, spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25, 27 Cost., il potere di rilevare l'illegalità della pena determinata dalla applicazione di sanzione ab origine contraria all'assetto normativo”*.

Il provvedimento con cui, all'udienza del 9 dicembre 2021, la Settima Sezione, a cui il ricorso introduttivo del giudizio era stato trasmesso per l'inammissibilità dei motivi afferenti all'affermazione di responsabilità, ha disposto la restituzione degli atti alla Sezione Quinta Sezione penale, il cui Ufficio esame preliminare ricorsi, ha prospettato, con provvedimento del 20 dicembre 2021, al Presidente aggiunto della Cassazione con provvedimento depositato il 21 dicembre 2021, l'opportunità di rimettere alle Sezioni unite la risoluzione della sopra indicata questione di diritto, è già stato pubblicato nella Newsletter n. 123.

Sez. un., 31 marzo 2022, Relatore Dovere - Informazione provvisoria.

Reati contravvenzionali – Giudizio in Cassazione – Possibilità di applicare la diminuzione di pena in caso di giudizio abbreviato – Richiesta non formulata nei motivi di appello – Richiesta formulata con il ricorso - Esclusione

Secondo il servizio novità della Cassazione, le Sezioni unite all'esito dell'udienza del 31 marzo 2022, al quesito posto *“Se, in tema di reati contravvenzionali, la Corte di cassazione possa applicare la corretta diminuzione della metà prevista per un reato contravvenzionale, giudicato con rito abbreviato, non disposta dal giudice di merito, pur se la questione non sia stata prospettata con l'atto di appello, ma unicamente con il ricorso per cassazione”*, hanno fornito soluzione *“negativa. Qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuzione, prevista per reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di violazione di legge che, ove non dedotta nell'appello, resta preclusa dalla inammissibilità del motivo di ricorso”*.

QUESTIONI PENDENTI

Sez. IV pen., c.c. 16 marzo 2022, Presidente Marini, Relatore Corbo - Informazione provvisoria.

Impugnazioni - Appello - Delitti contro la pubblica amministrazione - Confisca per equivalente senza condanna - Sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato presupposto, emessa dal Giudice di *seconde cure*, previo accertamento della responsabilità del prevenuto - Fatto antecedente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3 - Effetti di tale pronuncia sulla statuizione ex art. 322-ter c.p.

Secondo quanto reso noto dal Servizio novità della Cassazione, all'esito della camera di consiglio del 16 marzo 2022, la Sezione terza penale ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto «*se la statuizione di confisca per equivalente possa essere lasciata ferma, o debba invece essere eliminata, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione pronunci sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato presupposto previo accertamento della responsabilità dell'imputato e il fatto sia anteriore alla entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-bis cod. proc. pen. le parole "o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen."*».

Sez. V pen., c.c. 15 marzo 2022, Presidente Palla, Relatore Pezzullo - Informazione provvisoria.

Impugnazioni - Sentenza che omette l'applicazione di una pena accessoria - Rimedi esperibili - Ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero o ricorso al giudice dell'esecuzione ex art. 676 c.p.p.

Secondo quanto reso noto dal Servizio novità della Suprema Corte, all'esito della camera di consiglio del 15 marzo 2022, la Sezione quinta penale della Cassazione, ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: «*se sia ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che omette l'applicazione di una pena accessoria, ovvero debba in tal caso ricorrere al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen.*».

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

Sez. I, sent. 25 marzo 2022 – 11 marzo 2022 n. 10928, Pres. Zaza, Rel. Boni.

Omicidio – Tentativo – Elemento psicologico – Prova – Omessa confessione – Criterio inferenziale – Sussistenza.

La prova del dolo, quando manchino esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta e deve essere desunta mediante un procedimento inferenziale, analogo a quello indiziario, in modo da ricavare il fine perseguito dall'agente partendo da dati certi, ossia dagli elementi della condotta, ed applicando consolidate massime di esperienza (*La Corte ha precisato ulteriormente che, allo scopo di individuare il dolo proprio del tentato omicidio, può farsi ricorso ai seguenti indici, apprezzabili ex post, dotati della capacità di rivelare in via sintomatica l'atteggiamento soggettivo dell'agente: il comportamento antecedente e susseguente al reato; la natura del mezzo usato e le sue caratteristiche intrinseche di potenzialità lesiva; le parti del corpo della vittima attinte; la reiterazione dei colpi; le ragioni della mancata verifica dell'evento*).

Sez. V sent. 24 febbraio 2022 – 18 marzo 2022 n. 9436, Pres. Sabeone, Rel. De Marzo.

Reato continuato - Detenzione in carcere subita tra i reati separatamente giudicati - Configurabilità dell'identità del disegno criminoso.

In tema di applicazione della disciplina del reato continuato nella fase esecutiva, la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea ad escludere l'identità del disegno criminoso e non esime, pertanto, il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi (quali l'identità delle violazioni, la medesimezza del contesto spaziale e delle modalità operative, la limitata durata della privazione della libertà personale ed il breve intervallo temporale tra le condotte) in grado di rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni.

Sez. V sent. 25 gennaio 2022 – 29 marzo 2022 n. 11575, Pres. Palla, Rel. Catena.

Reato continuato - Pena detentiva e pena pecuniaria - Criterio di determinazione della pena.

In sede di continuazione, l'aumento di pena per il reato satellite va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del *favor rei*, il genere della pena prevista per il reato satellite, nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p.

Sez. V sent. 14 febbraio 2022 – 25 marzo 2022 n. 10763, Pres. Palla, Rel. Belmonte.

Reato permanente - Contestazione effettuata nella forma cosiddetta a consumazione in atto - Data di cessazione della condotta illecita.

In presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta" o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale.

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. V sent. 1° marzo 2022 – 29 marzo 2022 n. 11583, Pres. Palla, Rel. Scarlini.

Contraffazione di marchi o segni distintivi - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale - Differenze.

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 473 c.p., posto a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall'art. 517-ter c.p., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale e che ricorre sia nell'ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne è titolare.

Sez. VI, sent. 24 febbraio-30 marzo 2022, n. 11820, Pres. Fidelbo, Rel. De Amicis

Oltraggio a pubblico ufficiale - Integrazione del reato - Realizzazione della condotta in presenza di più persone estranee alla pubblica amministrazione - Necessità - Ragioni.

La fattispecie di cui all'art. 341-bis c.p. richiede che la condotta sia tenuta in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, in modo che le offese possano essere udite da queste ultime, giacché tale aspetto di per sé costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la prestazione del pubblico ufficiale, disturbandolo mentre compie un atto dell'ufficio e facendogli avvertire condizioni avverse, ulteriori rispetto a quelle ordinarie. Per tale ragione, il requisito della pluralità di

persone alla cui presenza deve svolgersi la condotta oltraggiosa è integrato unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai "civili") ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente.

Sez. VI, sent. 15 febbraio-17 marzo 2022, n. 9213, Pres. Di Stefano, Rel. De Amicis

Peculato - Mancato, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore di struttura ricettiva - Disposizione di cui all'art. 5-quinquies l. n. 215 del 2021 - Condotte antecedenti all'entrata in vigore del d.l. n. 34/2020 - Configurabilità del reato - Esclusione.

In virtù dell'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 5-*quinquies* della legge 17 dicembre 2021 n. 215, devono ritenersi non più sussumibili nel delitto di peculato le condotte di mancato, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, poste in essere dal gestore di una struttura ricettiva in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 34/2020, ossia alla data del 19 maggio 2020; lo stesso, infatti, sarà ora chiamato a risponderne solo in sede amministrativo-tributaria ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Ciò, in quanto la citata novella legislativa ha inteso assegnare efficacia retroattiva alla disposizione più favorevole, che ha attribuito all'operatore turistico la qualifica soggettiva di responsabile d'imposta, così escludendo la precedente veste giuridica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

C. Leggi speciali.

Sez. IV, sentenza 10 febbraio – 24 marzo 2022 n. 10354 – Pres. Ciampi – Rel. Cenci.

Legge stupefacenti - Pena accessoria – Ritiro patente – Art. 85 Dpr. 309/90 - Natura facoltativa – Effetti.

In materia di stupefacenti, la pena accessoria del ritiro della patente di guida prevista dall'art. 85, d.P.R. n. 309/90 ha natura facoltativa e non obbligatoria, la cui irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice.

Sez. I, sent. 21 marzo 2022 – 16 marzo 2022 n. 9471, Pres. Mogini, Rel. Liuni.

Stranieri – Ingresso o trattenimento illegale nel territorio dello Stato – Direttiva Rimpatri – Compatibilità – Sussistenza.

L'art. 10 *bis* d.lgs. n. 286 del 1998 è compatibile con la cd. Direttiva Rimpatri (n.115/CE del 16/12/2008) nel senso che - comportando soltanto l'applicazione di una pena pecuniaria - tale fattispecie penale non costituisce intralcio alla finalità primaria della direttiva di agevolare l'uscita dal territorio nazionale degli stranieri privi di valido titolo di permanenza e, pertanto, non può essere disapplicata dal giudice. *(Sosteneva il giudice di pace che la fattispecie di reato di cui all'art. 10 bis d.lgs. n. 286 del 1998, nel combinato disposto con gli artt. 53 e 55 del d.lgs. n. 274 del 2000 [che consentono di applicare sanzioni alternative che impediscono l'immediato allontanamento dello straniero irregolare dal territorio dello Stato], può compromettere l'applicazione delle norme e delle procedure comuni sancite dalla cosiddetta Direttiva Rimpatri, così privandola del suo effetto utile. Da ciò si è dedotto l'obbligo del giudice di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella comunitaria, con conseguente assoluzione dell'imputata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità formatasi dopo le modificazioni al T.U. immigrazione recate dal d.l. n. 89 del 2011, convertito con legge n. 129 del 2011, ha avuto modo di precisare che la sostituzione della pena dell'ammenda con l'espulsione coattiva ai sensi del successivo art. 16 è consentita solo ad eccezione che: a) emerga dagli atti il concreto rischio di fuga da parte dello straniero; b) risulti accertato che è effettivamente possibile l'esecuzione immediata dell'espulsione e che non sussiste alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 14, comma 1, T.U. Immigrazione).*

D. Diritto processuale.

Sez. II sent. 21 gennaio 2022 – 21 marzo 2022 n. 9547 Pres. Diotallevi, Rel. Monaco.

Appello – Disciplina emergenziale del giudizio cartolare – Mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato – Nullità di ordine generale a regime intermedio.

Nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23 bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. *(Fattispecie nella quale la corte di appello aveva rigettato l'impugnazione avverso il decreto con il quale era stata applicata la misura di prevenzione della confisca nei confronti del proposto, nonostante non fossero state comunicate alla difesa le conclusioni scritte del procuratore generale. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato il*

decreto impugnato, disponendo la trasmissione degli atti alla corte di appello competente per l'ulteriore corso, ritenendo che la nullità fosse stata tempestivamente eccepita nella prima occasione utile, costituita dal ricorso per cassazione).

Sez. II sent. 11 febbraio 2022 – 21 marzo 2022 n. 9538 Pres. Diotallevi, Rel. Di Pisa.

Impugnazione proposta dal solo imputato – Divieto di *reformatio in peius* – Riduzione della pena irrogata con esclusione delle attenuanti generiche già riconosciute – Violazione.

In caso di impugnazione proposta dal solo imputato, viola il divieto di “*reformatio in peius*” la decisione del giudice di appello che, pur riducendo l’entità della pena complessiva irrogata, escluda le circostanze attenuanti generiche, già applicate in primo grado (*Fattispecie nella quale la corte di appello aveva riformato la sentenza di condanna a carico dell'imputato in relazione ai reati di detenzione di sostanze stupefacenti e ricettazione, rideterminando la pena irrogata ed escludendo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche già concesse in primo grado. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla corte di appello competente).*

Sez. II sent. 21 gennaio 2022 – 21 marzo 2022 n. 9545 Pres. Diotallevi, Rel. Monaco.

Impugnazioni – Computo dei termini processuali – Proroga al primo giorno non festivo del termine che cade in giorno festivo – Applicabilità anche al termine per la redazione della sentenza – Conseguente proroga della decorrenza del termine per l’impugnazione.

In tema di computo dei termini processuali, la regola posta dall’art. 172, comma 3, c.p.p., secondo cui il termine stabilito a giorni, che cade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, si applica anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce, pertanto, anche al termine per la redazione della sentenza, ragione questa per la quale, ai fini della tempestività dell’impugnazione, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all’art. 172, comma 4, c.p.p., con la conseguenza che la proroga di diritto del giorno festivo, in cui quest’ultimo venga a cadere, al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento di un giorno anche della decorrenza del termine per l’impugnazione (*Fattispecie nella quale la corte di appello aveva ritenuto inammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato perché tardiva, non considerando che il termine per il deposito della sentenza di primo grado, cadente in giorno festivo, imponeva di posticipare il termine al primo giorno non festivo e di calcolare da tale data i termini per l'impugnazione. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla corte di appello competente per il giudizio).*

Sez. II sent. 17 dicembre 2021 – 21 marzo 2022 n. 9525 Pres. Imperiali, Rel. Monaco.

Imputato – Assenza – Restrizione agli arresti domiciliari per altra causa – Comunicazione al giudice procedente – Legittimo impedimento a comparire – Sussistenza.

La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o comunque comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporre la traduzione (*Fattispecie nella quale il tribunale aveva disposto di procedere in assenza dell'imputato, pur avendo avuto notizia che lo stesso era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altra causa e la corte di appello aveva confermato la sentenza di primo grado, rigettando il motivo di impugnazione relativo alla nullità del processo per violazione degli artt. 177 e 178 c.p.p. con riferimento alla celebrazione del dibattimento in assenza dell'imputato, legittimamente impedito. La Corte, in applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 7635 del 30 settembre 2021, dep. il 3 marzo 2022, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al tribunale competente per l'ulteriore corso*).

Sez. IV, sentenza 1° marzo – 24 marzo 2022 n. 10345 – Pres. Ciampi – Rel. Picardi.

Memorie e richieste delle parti – Ar. 121 c.p.p. – Omessa valutazione – Conseguenze.

L'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive, le quali devono essere attentamente considerate dal giudice cui sono rivolte.

Sez. V sent. 22 febbraio 2022 – 29 marzo 2022 n. 11579, Pres. Pezzullo, Rel. Pistorelli.

Misure cautelari personali - Riesame - Memoria difensiva contenente autonome e inedite censure del provvedimento impugnato - Motivazione del giudice.

Nel caso in cui una memoria articoli specifiche deduzioni difensive che non si limitino ad approfondire sul piano argomentativo quelle eventualmente formulate con la richiesta presentata ai sensi dell'art. 309 c.p.p., ma contengano autonomi ed inediti contenuti di censura del provvedimento impugnato, il giudice del riesame deve prenderle in considerazione e la motivazione della sua decisione deve articolare le ragioni per cui vengono disattese - ovviamente nella misura determinata dal loro spessore ed anche in forma sintetica - risultando altrimenti carente.

Sez. V sent. 4 marzo 2022 – 29 marzo 2022 n. 11585, Pres. Sabeone, Rel. Caputo.

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Ordinanze verso cui è esperibile l'appello.

Tra le ordinanze in materia di sequestro preventivo verso le quali è esperibile l'appello previsto dall'art. 322-*bis* c.p.p. devono essere incluse quelle con le quali il custode dei beni sequestrati venga autorizzato a compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione; fra gli atti aventi natura amministrativa, riconducibili alla categoria dell'ordinaria amministrazione nei cui confronti la disposizione dell'art. 322-*bis* c.p.p. non trova applicazione, devono essere compresi, oltre alla nomina e revoca del custode dell'amministratore, tutti quegli atti che non riguardano direttamente la consistenza o la sopravvivenza del bene, così da non incidere su posizioni di diritto soggettivo della parte.

Sez. VI, sent. 22 febbraio-28 marzo 2022, n. 11240, Pres. Petruzzellis, Rel. Villoni

Prova - Contestazioni nell'esame testimoniale ex art. 500 c.p.p. - Contrasto tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nel corso delle indagini preliminari – Rilevanza ai fini della falsa testimonianza - Sussistenza di altri elementi di prova - Necessità.

Non può essere pronunciata condanna per falsa testimonianza esclusivamente sulla base del contrasto tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni di cui all'art. 500 c.p.p.; tale contrasto può assumere rilevanza ai fini dell'accertamento del reato solo ove siano emersi altri elementi di prova atti a riscontrare la veridicità delle primigenie dichiarazioni e la falsità di quelle successivamente rilasci.

Sez. IV, sentenza 1° dicembre 2021 – 22 marzo 2022 n. 9699 – Pres. Di Salvo – Rel. Cenci.

Prova - Valutazione della prova – Art. 192 c.p.p. – Massime di esperienza – Presupposti.

È affetta da vizio di motivazione la decisione del giudice di merito che, fondandosi apparentemente su una massima di esperienza, valorizzi in realtà un mero convincimento soggettivo non acquisito al comune sentire.

Sez. V sent. 19 gennaio 2022 – 16 marzo 2022 n. 8985, Pres. Sabeone, Rel. Brancaccio.

Restituzione nel termine - Malattia del difensore - Causa di forza maggiore - Integrazione.

Integra un'ipotesi di causa di forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., lo stato di malattia del difensore che sia di tale gravità da incidere sulla sua capacità di intendere e volere, anche in modo temporaneo, ma tanto da impedirgli per tutta la sua durata qualsiasi attività, non essendo esigibile che il difensore, in condizioni di parziale incoscienza dovuta alla sua patologia, sia tenuto ad avvedersi del decorso del termine per impugnare, né potendosi operare valutazioni di

meritevolezza del rimedio basate sulla possibilità di attivarsi da parte sua prima dell'insorgere della patologia.

Sez. IV, sentenza 24 febbraio – 23 marzo 2022 n. 10017 – Pres. Ciampi – Rel. Pezzella.

Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto – Art. 625 *bis* c.p.p. – Legittimazione.

Riveste la qualità di condannato e, quindi, è legittimato a proporre il ricorso straordinario per cassazione, a norma dell'art. 625-*bis* c.p.p., il soggetto nei cui confronti il giudice di legittimità abbia pronunciato sentenza di annullamento parziale con rinvio, limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio, potendosi ritenere avvenuto l'accertamento della responsabilità.

Sez. IV, sentenza 1° dicembre 2021 – 22 marzo 2022 n. 9721 – Pres. Di Salvo – Rel. Cenci.

Riparazione per ingiusta detenzione – Art 314 c.p.p. – Ordine di esecuzione erroneo – Reati antecedenti alla legge 3/2019 – Effetti.

Tra i casi in cui, in applicazione della sentenza n. 310 del 18-25 luglio 1996 della Corte costituzionale, si è riconosciuta la sussistenza del diritto alla equa riparazione anche nel caso di detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., e violazione dell'art. 5 della Convenzione EDU che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta, rientra anche, naturalmente ove ricorrano le condizioni di cui agli artt. 314-315 c.p.p., l'ipotesi di mancata sospensione della esecuzione della pena detentiva, pari o superiore a tre anni di reclusione, inflitta per fatto commesso e con accertamento avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"), il cui art. 1, c. 6, lettera b), è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 12-16 febbraio 2020 in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4-bis, c. 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà) si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 c.p. e del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, c. 9, lett. a), c.p.p.

Sez. VI, sent. 10-30 marzo 2022, n. 11843, Pres. Fidelbo, Rel. D’Arcangelo

Udienza preliminare - Vizio dell'imputazione - Dovere del giudice di sollecitare il p.m. alla correzione dell'atto imputativo - Necessità.

Il giudice dell'udienza preliminare, dal momento della presentazione dell'atto introduttivo fino all'esito della discussione nel confronto dialettico fra le parti, ancor prima dell'adozione dei tipici provvedimenti conclusivi della fase *ex art.* 424 c.p.p., qualora ravvisi nell'atto di imputazione l'assenza del contenuto minimo indispensabile o la sua imperfezione e inadeguatezza per difetto di chiarezza e precisione dei fatti storici contestati, ha il "potere-dovere" di attivare i meccanismi correttivi nel corso dell'attività fisiologica della medesima udienza, rappresentando, con ordinanza motivata e interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche del vizio d'imputazione e richiedendo espressamente al pubblico ministero di provvedere, di conseguenza, alle opportune precisazioni e integrazioni, secondo il paradigma contestativo dettato dall'art. 423 comma 1 c.p.p.. Il pur legittimo potere di controllo dell'azione e dell'imputazione, riservato al giudice dell'udienza preliminare, è esercitato oltre ogni ragionevole limite quando il giudice dell'udienza preliminare disponga *ex abrupto* la regressione del procedimento alla fase antecedente delle indagini preliminari, segnandone così l'anomalo epilogo, senza avere prima richiesto al pubblico ministero di attivare il rimedio correttivo del vizio dell'atto imputativo nell'ambito della medesima udienza. *(La Suprema corte ha evidenziato come, nel caso di specie, il giudice dell'udienza preliminare non si era uniformato ai citati principi, dichiarando la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per indeterminatezza dell'imputazione senza aver previamente sollecitato il pubblico ministero nel corso dell'udienza preliminare ad integrarla).*

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I, sent. 25 marzo 2022 – 11 marzo 2022 n. 10975, Pres. Zaza, Rel. Centonze.

Esecuzione – Reato continuato – Rideterminazione delle pene oggetto di cumulo.

Le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione *ex art.* 671 c.p.p. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso e la verifica di questa preordinazione criminosa nelle ipotesi di cumulo, totale o parziale, se non vale a incidere sui criteri di attribuzione delle singole frazioni di pena, non può nemmeno essere pretermessa, *sic et simpliciter*, dovendo il giudice dell'esecuzione confrontarsi con gli elementi identificativi di ciascun reato oggetto di unificazione, allo scopo di verificare, alla luce dei parametri normativi indicati dall'art. 657 co. 4 c.p.p. - a tenore del quale «sono

computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire» -, se, ed eventualmente in quale misura, l'eventuale cumulo possa incidere sul vincolo della continuazione di cui il condannato intende beneficiare in sede esecutiva.

Sez. I, sent. 21 marzo 2022 – 16 marzo 2022 n. 10976, Pres. Pres. Zaza, Rel. Boni.

Sorveglianza – Misure di sicurezza – Espulsione dal territorio dello Stato – Divieti di espulsione e di respingimento ex art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 – Atti persecutori privati - Insussistenza.

La pendenza del procedimento amministrativo, volto ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale per l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'accoglimento della relativa istanza, rientra nell'ambito di cognizione incidentale del giudice che debba pronunciarsi sull'applicazione concreta della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero quando l'ipotesi prospettata dal condannato per far valere il divieto di espulsione rientra nei casi previsti dall'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 (*la Corte ha statuito che il tribunale di sorveglianza ha rispettato le previsioni normative ed anche la giurisprudenza di legittimità civile, che è costante nell'escludere il riconoscimento delle condizioni di rifugiato ed anche la protezione sussidiaria nei casi in cui sia rappresentato il carattere privato della persecuzione, anche in dipendenza di faide tra gruppi familiari osservanti il codice d'onore "kanun", in riferimento alla situazione sociopolitica dell'Albania, non provenendo la minaccia da organismi statuali, pubblici o comunque aventi il controllo del territorio e non essendo stato provato il disinteresse delle autorità pubbliche nella repressione di atti violenti o forieri di danni gravi dovendosi escludere la lite tra privati o tra familiari quale causa di persecuzione o danno grave, nell'accezione offerta dal d. lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di "vicende private" estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando né nelle forme dello status di rifugiato (art. 2, lett. e), né nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g), atteso che i soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi, in modo da riferirsi gli atti persecutori o il danno grave allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui all'art. 5 lettera b) del D.Lgs. n. 251 del 2007).*

Sez. I, sent. 25 marzo 2022 – 11 marzo 2022 n. 10977, Pres. Zaza, Rel. Boni.

Sorveglianza – Misure di sicurezza – Libertà vigilata – Necessità della attualità del pericolo sociale – Sussistenza.

Nel sistema giuridico vigente, tutte le misure di sicurezza personali devono essere ordinate in sede di cognizione soltanto a seguito del positivo accertamento, da parte del giudice procedente, che chi si sia

reso responsabile di un comportamento avente rilevanza penale è persona socialmente pericolosa. A tale giudizio deve fare seguito il nuovo accertamento, da parte del magistrato di sorveglianza, del permanere della menzionata condizione di pericolosità sociale, intesa come accentuata possibilità di commettere, in futuro, altri reati, tenendo conto non solo della gravità dei fatti-reato già giudicati, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante, e dopo, l'espiazione della pena. *(La Corte ha puntualizzato che, nel caso che ci occupa, il tribunale di sorveglianza non aveva adeguatamente motivato in ordine ai concreti elementi di fatto che avrebbero determinato l'attuale permanenza della pericolosità sociale del condannato limitandosi a evidenziare la gravità dei fatti commessi e la circostanza che, dopo l'espiazione della pena per i delitti di omicidio e di violazione della disciplina sulle armi, il prevenuto si era reso responsabile di condotte di maltrattamenti in danno della moglie e del figlio maggiore di età, fatti oggetto di invettive, ingiurie e minacce, ma non del compimento di gesti violenti o comunque lesivi della loro incolumità, senza considerare che le informazioni sulla personalità dello stesso erano contenute in provvedimento risalente a dieci anni prima, e che le stesse escludevano patologie mentali o alterazioni del pensiero o della sfera cognitiva, evidenziando l'assoluta correttezza dei comportamenti tenuti successivamente all'ultima carcerazione e l'allontanamento definitivo dai congiunti già maltrattati durante la convivenza).*

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.

Sez. IV, sentenza 22 febbraio – 17 marzo 2022 n. 9006 – Pres. Serrao – Rel. Cenci.

Responsabilità da reato degli enti – Cancellazione della Società – Estensione della disciplina relativa all'imputato-Art. 35 D. lgs 231/2001 – Insussistenza.

La cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti (nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica) la violazione dell'art. 25-*septies*, comma 3, del d. lgs. 231/2001, in relazione al reato di cui all'art. 590 c.p., che si assume commesso nell'interesse ed a vantaggio dell'ente, non determina l'estinzione dell'illecito alla stessa addebitato.